



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Generale

Roma, 12 giugno 2019

P.le Aldo Moro, 7 - 00185 ROMA

Presidente del CNR

Consiglio di Amministrazione

Magistrato della Corte dei Conti
Delegato al controllo del CNR

Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Approvazione Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza - Integrazione relazioni del 24.05.2019 prot. 0037185 e del 28.05.2019 prot. 0037974.

Successivamente all'invio della relazione prot. 0037185 del 24.05.2019 al Consiglio di Amministrazione, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con nota prot. AOODGRIC. REGISTRO UFFICIALE.U.0010386.27-05-2019 e con nota prot. AOODGRIC. REGISTRO UFFICIALE.U.0010806.31-05-2019 ha formulato ulteriori raccomandazioni:

Art. 43 comma 4 si suggerisce di sostituire la previsione secondo la quale “Il Rendiconto generale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio” con la seguente: “Il Rendiconto generale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio”.

In merito, a causa della complessità del Consiglio Nazionale delle Ricerche, composto da circa 100 centri di spesa e 400 centri di responsabilità, nonché dell'articolato sistema di rilevazione contabile per centro di costo, correlato ai singoli progetti di ricerca, attualmente risulta impossibile contrarre i termini per la predisposizione del Rendiconto generale di due mesi. Per i motivi sopraesposti l'Ente ha sempre ottenuto, a livello regolamentare, un maggior lasso temporale per l'approvazione del Bilancio consuntivo. Premesso quanto sopra, la raccomandazione ricevuta sarà sicuramente messa in pratica, a seguito di una reingegnerizzazione dei processi informativo-contabili, con il nuovo regolamento che

verrà emanato entro il 1 gennaio 2023, come previsto dall'art. 72 comma 2 del Regolamento in approvazione.

Art. 28 comma 4: si suggerisce di sostituire il presente comma con il seguente “Le somme stanziata e non impegnate costituiscono economie di spesa. Qualora le somme impegnate siano destinate all’esecuzione di progetti di ricerca pluriennali, laddove gli impegni assunti siano superiori rispetto alle effettive necessità progettuali, è fatta salva la possibilità di procedere con disimpegni al fine di liberare le relative somme e destinarle ad altri progetti di ricerca”.

Art. 28 comma 5: si suggerisce di eliminare il suddetto comma.

Art. 31 commi 5 e 6: si suggerisce di eliminare i suddetti commi.

In merito, si significa che l'articolo in oggetto, costituisce una particolarità legata alla peculiare caratteristica della mission del CNR. Infatti, le spese non rimodulabili, le uniche a cui è applicabile la norma, sono “spese che trovano copertura nelle risorse acquisite direttamente dai centri di responsabilità e destinate allo svolgimento di specifici progetti di ricerca” (art. 2 lett. n del Regolamento); inoltre sono soggette alla norma solo le somme “destinate all'esecuzione di progetti di ricerca pluriennali”. Infatti per queste spese le necessità correlate all'esecuzione dei medesimi, in caso di assenza di questa previsione, a fine anno dovrebbero confluire nell'avanzo di amministrazione e pertanto risulterebbero non disponibili fino all'Assestamento di bilancio. Tale circostanza comporterebbe inevitabilmente il blocco delle attività di ricerca per un lasso temporale molto lungo (6/8 mesi) con il rischio concreto di non portare a termine le attività previste nel contratto/accordo/finanziamento e quindi di creare contenziosi e/o restituzione/mancata erogazione delle somme ottenute dai committenti/finanziatori esterni.

La norma in oggetto è sempre esistita nei vari regolamenti di contabilità del CNR (art. 31 del RACF attuativo del 696/1979 – art. 21 del RACF del 2003 – art. 28 comma 4 del RACF vigente) a riprova della innegabile necessità di tale strumento contabile. Tale peculiare caratteristica del CNR è anche ricordata nella circolare MEF/RGS n. 20 del 5 maggio 2017 a pagina 43 nota 79 (Circolare vademecum per la revisione amministrativo contabile degli enti e organismi pubblici)..

Ulteriore elemento di valutazione è riscontrabile nella normativa speciale di settore ed in particolare nell'art. 3 del D.Lgs. 218/2016 che, al comma 3 dispone: “Nel rispetto ed in attuazione delle norme statutarie della normativa vigente, gli Enti, adottano i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità del personale e di organizzazione **in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91** e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili.” Pertanto la norma in esame è assolutamente rispettosa dei principi del D.Lgs. 91/2011, ma imprescindibilmente necessaria per il corretto svolgimento dei compiti istituzionali affidati al CNR e quindi strettamente correlata

all'autonomia statutaria e regolamentare riconosciuta agli Enti di Ricerca dal medesimo articolo al comma 1.

Da sottolineare inoltre la previsione contenuta nell'art. 79 del RACF in approvazione, che mantiene vigente l'art. in commento (28, comma 5) solo fino al 31 dicembre 2021. Infatti il comma 2 di tale art. testualmente dispone: "Al fine di consentire la transizione al nuovo sistema contabile, a far data dal 31 dicembre 2021 l'art. 28, comma 5 del presente Regolamento è abrogato". Pertanto tale norma sarà vigente al massimo per due esercizi finanziari.



BRIGNONE
GIAMBATTISTA
12.06.2019 12:16:23
UTC